


# ordine \_

**architetti**

pianificatori, paesaggisti  
e conservatori / Torino



## **PILLOLE ESPLICATIVE GIUDIZIO IN MERITO AL SUBENTRO**

In questa edizione si vuole trattare il delicato tema, più volte incontrato dai Collegi di Disciplina, del subentro in un incarico professionale, prendendo come riferimento un caso realmente trattato per fornire agli iscritti indicazioni che risultino utili nei loro rapporti con colleghi e con i committenti.

### **ISTRUTTURA SVOLTA**

L'architetto A riceve incarico verbale da parte del committente C per la redazione di un importante progetto di ristrutturazione edilizia. Dopo circa un anno, il progetto viene approvato dagli enti preposti, ma mai ritirato da parte del committente C a causa del mancato pagamento degli oneri comunali. Successivamente, il committente C decide di vendere l'immobile oggetto di intervento edilizio al committente D, che provvede al pagamento degli oneri e al ritiro del Permesso di Costruire. Il committente D decide, altresì, di incaricare l'architetto B, in qualità di suo tecnico di fiducia, per la redazione di un nuovo progetto per la ristrutturazione del fabbricato, non gradendo le soluzioni progettuali proposte dall'architetto A.

L'architetto B, non appena riceve l'incarico professionale da parte del committente D, provvede a contattare l'architetto A per informarlo dell'incarico ricevuto e, successivamente, provvede a redigere il progetto di variante sostanziale rispetto a quanto precedentemente approvato.

Quando i lavori hanno inizio, il cartello di cantiere predisposto dal committente D cita il progetto originario, ma non il nome del primo progettista, architetto A. Inoltre, risultano presenti delle pubblicità sul web redatte dal committente D che riportano esclusivamente il nominativo dell'architetto B, in qualità di progettista e direttore dei lavori. Infine, il primo

**Ordine Architetti / Torino**  
via Giolitti 1 10123 Torino  
T +39 011 546975  
F +39 011 537447  
architettitorino@awn.it  
www.oato.it

progettista, architetto A, non ha mai ricevuto, da parte del committente C, alcun compenso per tutto il lavoro svolto e nemmeno può rivalersi sul nuovo committente D poiché nel contratto di acquisto risulta presente una clausola che solleva l'acquirente dell'immobile dal pagamento di eventuali compensi nei confronti del primo progettista.

In base a detti presupposti, l'architetto A ha segnalato al Consiglio di Disciplina dell'Ordine il comportamento dell'architetto B, poiché fosse valutato il mancato rispetto del Codice Deontologico e l'eventuale sanzione da applicare.

Il Collegio di Disciplina assegnatario del fascicolo, per il caso in oggetto, ha ipotizzato in astratto 2 violazioni del codice deontologico, la prima per essersi attribuito come proprio il risultato della prestazione di altro professionista, la seconda afferente ad un subentro irregolare. Prendendo visione dei vari elaborati progettuali, il Collegio ha verificato che il progetto dell'architetto B risultava totalmente differente rispetto alla prima soluzione, mentre le pubblicità presenti sul web si limitavano ad una descrizione sintetica dell'intervento edilizio senza l'utilizzo di elaborati redatti dall'architetto A. Ha, inoltre, potuto constatare come l'architetto B si sia adoperato al fine di inserire il nome del primo progettista all'interno del cartello di cantiere, ma questo abbia rifiutato.

Lo stesso architetto A, in fase di audizione, ha dichiarato di essere stato informato verbalmente dall'architetto B e a mezzo mail da parte del committente D del subentro nell'incarico professionale. Alla luce dei fatti il Collegio di Disciplina assegnatario del fascicolo ha ritenuto che il comportamento dell'architetto B fosse conforme alle norme del Codice Deontologico e, quindi, ha deliberato il "non luogo a procedere" dopo avere ascoltato tutte le parti interessate.

## **SUGGERIMENTI DI CARATTERE DEONTOLOGICO GENERALE**

Quando il tecnico professionista viene incaricato da un committente per il subentro in un incarico professionale ad altro professionista, deve porre particolare attenzione al rapporto con il collega precedentemente incaricato in quanto, nella maggioranza dei casi, situazioni analoghe a quella analizzata vengono a crearsi per incomprensioni ed attriti tra il committente e il primo progettista. Anche se il committente dichiara di aver sollevato dall'incarico il precedente progettista, chi subentra deve sempre contattare il collega sollevato dall'incarico per informarsi sullo stato della pratica e per comunicare tempestivamente la decisione di accettare l'incarico conferitogli. A seguito di primi contatti verbali, l'invio di una comunicazione ufficiale a mezzo posta elettronica o cartacea

**Ordine Architetti / Torino**  
via Giolitti 1 10123 Torino  
T +39 011 546975  
F +39 011 537447  
architettitorino@awn.it  
www.oato.it

risulta sempre dovuta ai sensi dell'art. 19, co. 2 del Codice Deontologico e consigliabile e al fine di provare il corretto comportamento dal punto di vista deontologico. Inoltre, chi subentra ad un incarico professionale può utilizzare il lavoro svolto dal tecnico che l'ha preceduto per conto dello stesso committente, ma avendo cura di far sempre constare la corretta paternità intellettuale.

In definitiva, si consiglia di essere il più possibile chiari e collaborativi con il progettista sollevato dall'incarico, anche perché la possibilità di essere esonerati da un mandato professionale è concreta e può succedere a tutti, per i più svariati motivi. Si ricordi che è sempre auspicabile riuscire ad evitare discussioni coi colleghi, soprattutto a causa di decisioni indipendenti dalla nostra volontà.

Vale la pena di sottolineare che perché ci sia un vero subentro in incarico professionale occorre che vi sia identità di committente e, almeno parzialmente, di oggetto dell'incarico.

Collegio di Disciplina n. 2 dell'Ordine degli Architetti PPC di Torino

**Ordine Architetti / Torino**  
via Giolitti 1 10123 Torino  
T +39 011 546975  
F +39 011 537447  
architettitorino@awn.it  
www.oato.it

Ente di diritto pubblico istituito  
con Legge 24 giugno 1923, n. 1395